



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"FRESA - PASCOLI"**

infanzia – primaria – secondaria I° grado
sedi viale Europa – via Croce Malloni – via Pecorari
Presidenza ed Uffici: Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore
(SA)



☎ 081 933111 Telefax: 081 936230 C.F.:94083860653 Cod:
Mecc.: SAIC8B8007
saic8b8007@istruzione.it – saic8b8007@pec.istruzione.it
www.fresapascoli.edu.it

IC "FRESA - PASCOLI"-Nocera Sup
Prot. 0000541 del 08/10/2020
01 (Uscita)

AL Comune di Nocera Superiore (SA)

Ufficio competente

PC a tutti i docenti

All'attenzione dei docenti di Sostegno

Atti

OGGETTO: Richiesta di risorse umane e materiali per l'attivazione del progetto di Integrazione e sostegno agli alunni diversamente abili con diagnosi gravi e non autosufficienti - Assistentato materiale POF 2019/2020)

Il sottoscritto prof. Cirino Michele in qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Fresa-Pascoli" di Nocera Superiore viste le delibere collegiali, visti gli esiti dei lavori della Commissione di Istituto "Integrazione e Sostegno" e le relative richieste, vista la delibera del Collegio Docenti 02/09/20, sentito il GHIL, recepite le indicazioni normative in merito alla necessità di assicurare risorse umane agli alunni con gravi patologia che compromettono l'autonomia, auspica un Vostro intervento a supporto del Pof 2020/2021,

CHIEDE alla SV

di voler assegnare anche alla luce della normativa vigente, **risorse umane e materiali per l'attivazione del progetto di assistentato materiale nella scuola (POF 2020/2021) per n. 2 alunni (1 Scuola Primaria- 1 Scuola Secondaria) per l'anno scolastico 2020/2021.**

LINEE GUIDA PER L' ASSISTENZA DI BASE AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

La nota del M.I.U.R. nell' 30.11.2001, prot. n. 3390, intende fornire un quadro il più completo possibile della normativa ed alcune indicazioni operative in merito assistenza di base agli alunni in situazione di handicap

Com'è noto, l'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L'assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13, comma 3, della legge 104/92.

Nel sistema vigente l'assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato. Il PEI, a sua volta, si colloca all'interno della più generale progettualità delle scuole autonome che, ai sensi del DPR 275/99, sono tenute a redigere il Piano dell'Offerta Formativa (POF), nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell'intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie.

Pertanto, in tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell'alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l'integrazione scolastica.

In relazione alle specifiche esigenze di assicurare un servizio qualificato, è prevista la partecipazione del personale ad appositi corsi di formazione. Ciò vale per tutto il personale che opera nella scuola a contatto con gli alunni con nell'ambito, tuttavia, delle competenze che si richiedono a ciascuna figura professionale.

Resta ovviamente confermato il principio che la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire l'obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili.

Competenze dell'istituzione scolastica

Premesso che la scuola deve garantire l'assistenza di base agli alunni disabili, si evidenzia come, nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni di assistenza sono state più volte modificate, anche in seguito al trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola e inserite con l'accordo relativo al secondo biennio economico siglato in data 15/2/2001 nel profilo professionale del collaboratore scolastico. Infatti, la tabella D dell'accordo citato pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici, *"l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola"*.

Per quanto riguarda *le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado*, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6, punto 4, lettera b, del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS. del 9/11/2001).

A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall'articolo 50 e dall'allegato 7 del CCNI 98-01 per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall'Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l'assistenza agli alunni disabili.

Per assicurare l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all'erogazione di specifici

compensi, in base a quanto previsto dall'ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell'Intesa sopra indicata.

Il dirigente scolastico, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento.

Competenze dell'Ente Locale

L'obiettivo prioritario di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili, si realizza anche attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza, senza soluzione di continuità. Tale obiettivo va concretamente perseguito attraverso gli accordi di programma previsti dall'art. 13, comma 1, lettera A, della legge 104/92, già in atto in modo efficace in molte realtà territoriali.

Essi dovranno costituire, in un sistema in cui l'integrazione del soggetto disabile è affidata a diversi centri di competenza e responsabilità, anche dopo l'attuazione del trasferimento di funzioni e compiti al sistema dei governi territoriali ai sensi del decreto legislativo 112/98, lo strumento più efficace per un'attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione.

Rimane all'Ente Locale il compito di fornire *l'assistenza specialistica* da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, (Protocollo d'Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit.

Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla legge 104/92.

A tal fine sono in corso approfondimenti tecnici con il sistema delle Autonomie Locali per individuare strumenti idonei ed eventuali standard organizzativi e finanziari, su cui si forniranno ulteriori indicazioni.

Il dirigente scolastico
Dott. Michele Cirino
